

**Legge regionale 19 luglio 2017, n. 16 (BUR n. 69/2017)
(Bilancio)**

**SECONDA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2017- 2019 DELLA REGIONE DEL VENETO**

Art. 1 - Abrogazione dell'articolo 1 bis della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 31 "Legge di stabilità regionale 2017".

1. L'[articolo 1 bis](#) della legge regionale 30 dicembre 2016 n. 31 "Legge di stabilità regionale 2017" è abrogato.

Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017- 2019".

1. L'[articolo 5 bis](#) della legge regionale 30 dicembre 2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019" è così sostituito:

omissis ⁽¹⁾

Art. 3 - Stato di previsione delle entrate e delle spese.

1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese, per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 sono introdotte le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui all'Allegato 1 per le entrate e di cui all'Allegato 2 per le spese.

Art. 4 - Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 31 "Legge di stabilità regionale 2017".

1. All'Allegato 1, di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 31 "Legge di stabilità regionale 2017", sono apportate le modifiche indicate nell'Allegato 3 della presente legge.

Art. 5 - Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017- 2019".

1. Gli elenchi "Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie" e "Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso all'indebitamento" per ciascun esercizio 2017, 2018 e 2019 e "Interventi vincolati programmati per spese di investimento finanziati con entrata titolo quarto" per l'esercizio 2017, di cui al punto d) dell'Allegato 1, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 sono sostituiti dall'Allegato 4 della presente legge.

2. Gli allegati 7, 8, 12, 16 di cui all'articolo 3, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 sono modificati rispettivamente come da allegati 5, 6, 7 e 8 della presente legge.

3. All'Allegato 14, di cui alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 sono apportate le modifiche indicate nell'Allegato 9 della presente legge.

Art. 6 - Allegato nota esplicativa alla variazione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

1. È approvato l'allegato "Nota esplicativa alla variazione del fondo crediti di dubbia esigibilità" (allegato 10).

Art. 7 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

1() Testo riportato all'art. 5 bis della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32.